



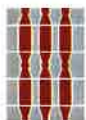
ATTO N. 1236

PROPOSTA DI LEGGE
di iniziativa
del Consigliere Carissimi

***“PROMOZIONE DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI E DELL'AUTOCONSUMO
COLLETTIVO DI ENERGIA RINNOVABILE”***

Depositato alla Sezione Flussi documentali e Archivi
il 16/02/2022

Trasmesso alla II Commissione Consiliare Permanente il 17/02/2022



Regione Umbria
Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3051 - Fax 075.576.3219
<http://www.consiglio.regione.umbria.it>
e-mail: daniele.carissimi@alumbria.it

Gruppo assembleare
Lega Umbria
Il Consigliere
Daniele Carissimi

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

“Promozione delle Comunità energetiche rinnovabili e dell'Autoconsumo collettivo di energia rinnovabile”

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione, in attuazione degli obiettivi europei di sostenibilità ambientale e di produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili e, in particolare, ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 di recepimento della stessa, nonché nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia, promuove l'istituzione delle Comunità energetiche rinnovabili (CER) e dei Gruppi di autoconsumo collettivo di energia rinnovabile al fine di agevolare la produzione, lo scambio, l'accumulo e la cessione di energia rinnovabile per l'autoconsumo, ridurre la povertà energetica e sociale e realizzare di forme di efficientamento e di riduzione dei prelievi energetici dalla rete.

Art. 2

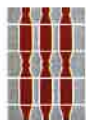
(Definizioni e obiettivi)

1. Le Comunità energetiche rinnovabili sono soggetti giuridici che operano senza fini di lucro composti da clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici, sia pubblici che privati, i cui poteri di controllo fanno capo a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, enti di ricerca e formazione, del terzo settore e di protezione ambientale nonché amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione.

2. L'obiettivo principale delle Comunità energetiche rinnovabili è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di Comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui operano e di contrastare la povertà energetica e non quello di realizzare profitti finanziari.

3. Le Comunità energetiche rinnovabili operano nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) l'energia autoprodotta è utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della Comunità attraverso la rete di distribuzione e il ricorso a impianti di stoccaggio, mentre l'energia eventualmente eccedentaria può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione;
- b) nel rispetto delle finalità di cui alla lettera a), la Comunità può produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei membri, può promuovere interventi integrati di domotica, interventi di efficienza energetica, nonché offrire servizi di



Gruppo assembleare
Lega Umbria

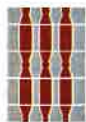
Il Consigliere
Daniele Carissimi

ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri e assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio e può offrire servizi ancillari e di flessibilità;

- c) ai fini del computo dell'energia condivisa rileva solo la produzione di energia rinnovabile degli impianti che risultano nella disponibilità e sotto il controllo della Comunità energetica rinnovabile considerata;
- d) per le imprese, la partecipazione alla Comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale.

4. I Gruppi di autoconsumo collettivo di energia rinnovabile sono Gruppi di almeno due clienti finali che si associano per divenire autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente operando nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) gli autoconsumatori devono trovarsi nello stesso edificio o condominio;
- b) la produzione e l'accumulo di energia elettrica rinnovabile può essere effettuata:
 - 1. da ciascun autoconsumatore attraverso la realizzazione di un impianto di produzione a fonti rinnovabili direttamente interconnesso all'utenza del cliente finale. In tal caso, l'impianto dell'autoconsumatore di energia rinnovabile può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo in relazione all'installazione, all'esercizio, compresa la gestione dei contatori, e alla manutenzione, purché il terzo resti soggetto alle istruzioni dell'autoconsumatore di energia rinnovabile. Il terzo non è di per sé considerato un autoconsumatore di energia rinnovabile;
 - 2. da ciascun autoconsumatore attraverso uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l'autoconsumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilità dell'autoconsumatore stesso. In tal caso, l'autoconsumatore può utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e consumarla nei punti di prelievo nella titolarità dello stesso autoconsumatore;
 - 3. attraverso la realizzazione di impianti comuni agli autoconsumatori.
- c) deve essere utilizzata la rete di distribuzione per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili, anche ricorrendo a impianti di stoccaggio;
- d) l'energia autoprodotta deve essere utilizzata prioritariamente per i fabbisogni degli autoconsumatori e l'energia eccedentaria può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione;
- e) la partecipazione al Gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente non può costituire l'attività commerciale e industriale principale delle imprese private.



Gruppo assembleare
Lega Umbria
Il Consigliere
Daniele Carissimi

Art. 3

(Promozione e sostegno della costituzione delle Comunità energetiche rinnovabili e dei Gruppi di autoconsumo collettivo di energia rinnovabile)

1. La Regione sostiene finanziariamente la fase di costituzione delle Comunità energetiche rinnovabili e dei Gruppi di autoconsumo collettivo di energia rinnovabile. In particolare, il sostegno è diretto alla predisposizione dei progetti e della documentazione correlata alla costituzione delle Comunità e dei Gruppi di autoconsumo collettivo sul territorio regionale.
2. Nella determinazione delle forme di sostegno e della loro entità la Regione tiene conto della natura e della condizione economica dei potenziali membri delle Comunità e dei Gruppi di autoconsumo collettivo nonché della potenziale localizzazione degli impianti sul territorio regionale privilegiando i progetti maggiormente capaci di perseguire finalità di solidarietà sociale e contrasto alla povertà energetica nonché di riqualificazione territoriale.
3. La Regione promuove e sostiene inoltre la realizzazione di iniziative di formazione e informazione sul tema dell'energia rinnovabile, dell'autoconsumo e della condivisione dell'energia e sulle forme di efficientamento energetico.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua i criteri e le modalità di attuazione delle forme di sostegno e promozione previste ai precedenti commi.

Art. 4

(Registro delle Comunità energetiche rinnovabili)

1. È istituito, presso la direzione regionale competente, il Registro delle Comunità energetiche della Regione Umbria, la cui disciplina è demandata al regolamento approvato dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge e la cui finalità è quella di fornire al Tavolo tecnico di cui all'articolo 5 i dati necessari allo svolgimento delle attività di competenza.
2. Ai fini dell'implementazione del Registro di cui al comma 1, le Comunità energetiche rinnovabili presenti sul territorio regionale devono redigere e aggiornare annualmente un bilancio energetico, il quale deve contenere, almeno, i dati relativi alla composizione della Comunità, sia in termini di tipologia che di quantità dei membri; i dati relativi alla localizzazione degli impianti a servizio della Comunità, nonché i dati necessari a determinare la quantità di energia rinnovabile prodotta, autoconsumata e condivisa.

Art. 5

(Tavolo tecnico)

1. La Giunta regionale istituisce, con propria deliberazione, un Tavolo tecnico permanente composto da alcuni rappresentanti delle Comunità energetiche rinnovabili iscritte al Registro di cui



Gruppo assembleare

Lega Umbria

Il Consigliere

Daniele Carissimi

all'articolo 4 individuati secondo le modalità stabilite dalla Giunta, nonché da ANCI Umbria e UPI Umbria, da Sviluppoumbria e dalle associazioni, dai consorzi e dai centri di ricerca regionali maggiormente rappresentativi che operano nel settore energetico e dai responsabili delle strutture regionali competenti, al fine di:

- a) acquisire i dati sulla riduzione dei consumi energetici, sulla quota di autoconsumo e sulla quota di utilizzo di energie rinnovabili;
- b) raccogliere dati sulla composizione e localizzazione delle Comunità energetiche rinnovabili;
- c) individuare le best practices al fine di promuovere la diffusione sul territorio regionale delle Comunità energetiche rinnovabili e dei Gruppi di autoconsumo collettivo di energia rinnovabile;
- d) individuare le modalità per una gestione più efficiente delle reti energetiche.

2. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 può formulare proposte da sottoporre ad ARERA in merito alla regolazione delle Comunità energetiche rinnovabili e dei Gruppi di autoconsumo collettivo di energia rinnovabile.

3. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, ai suoi componenti non spetta alcun compenso o gettone di presenza, né rimborsi spese.

Art. 6

(Notifica all'Unione Europea)

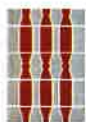
1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, o in regime *de minimis*, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 7

(Clausola valutativa)

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, la Giunta regionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con periodicità biennale, sulla base dei dati e delle informazioni prodotte dal Tavolo di cui all'articolo 5, presenta alla commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della legge. In particolare, la relazione contiene dati e informazioni su:

- a) gli interventi attuati e i risultati della loro implementazione, indicando strumenti e modalità applicative;
- b) i tempi dei procedimenti, le risorse stanziare e utilizzate, le eventuali criticità incontrate nell'attuazione degli interventi;



Regione Umbria
Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3051 - Fax 075.576.3219
<http://www.consiglio.regione.umbria.it>
e-mail: daniele.carissimi@alumbria.it

Gruppo assembleare
Lega Umbria
Il Consigliere
Daniele Carissimi

- c) il numero delle Comunità energetiche istituite e dei comuni e dei soggetti che vi hanno aderito, nonché dati e informazioni sulla riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili, sulla quota di autoconsumo e sulla quota di utilizzo di energie rinnovabili che sono stati raggiunti grazie alla istituzione delle Comunità energetiche rinnovabili.

Art. 8

(Norma finanziaria)

1. Al finanziamento della presente legge possono concorrere risorse europee, statali e regionali in quanto compatibili con le finalità della legge medesima.
2. Per l'anno 2022 è autorizzata la spesa complessiva di euro 50.000,00 da imputare alla Missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche", Programma 01 "Fonti energetiche", Titolo 1 del bilancio regionale di previsione 2022-2024, a cui si fa fronte con pari riduzione degli stanziamenti alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva" del bilancio regionale di previsione 2022-2024.
3. Per gli anni successivi, gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono quantificati e autorizzati annualmente con la legge di bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui al comma 2 al bilancio regionale di previsione sia in termini di competenza che di cassa.

*

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'energia è da tempo uno dei principali motori del processo dinamico di sviluppo economico e sociale in quanto determina relazioni ed interazioni economiche e politiche. Oggi, infatti, essa riveste sia un'importanza fondamentale sotto il profilo della **qualità dell'ambiente**, in quanto l'uso dei combustibili fossili rappresenta uno dei principali fattori che contribuiscono ad accelerare gli effetti dell'attuale crisi climatica, sia un ruolo rilevante nella vita dei cittadini, i quali talvolta si trovano nell'impossibilità di avere accesso a forme adeguate di tale risorsa.

Tale fenomeno, noto con il nome di **povertà energetica**, è frutto di una serie di fattori tra cui il basso reddito, l'alto costo dell'energia e la scarsa efficienza energetica degli edifici.

Solo in Europa, secondo l'Osservatorio europeo sulla povertà energetica, sono 50 milioni le persone che, per le ragioni descritte non riescono ad accedere a forme adeguate di energia, con risvolti non solo di carattere economico, ma anche con notevoli ripercussioni sociali.



Regione Umbria
Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3051 - Fax 075.576.3219
<http://www.consiglio.regione.umbria.it>
e-mail: daniele.carissimi@alumbria.it

Gruppo assembleare
Lega Umbria
Il Consigliere
Daniele Carissimi

In Italia, invece, stando al Rapporto annuale dell'Osservatorio Italiano sulla Povertà Energetica (OIPE) 2020, le persone in condizione di povertà energetica raggiungono l'8,8% della popolazione (circa 5 milioni) mentre il 16% non riesce a riscaldare o illuminare adeguatamente la propria casa o, ancora, ha difficoltà ad utilizzare i propri elettrodomestici.

Negli ultimi mesi, inoltre, la pandemia da Covid-19 ha aggravato vulnerabilità e disuguaglianze già esistenti, anche nell'ambito del consumo domestico dell'energia. Le restrizioni e il confinamento hanno invece aumentato significativamente il tempo passato dalle persone presso le proprie abitazioni e fatto sorgere nuovi fronti di domanda di energia, come quella relativa all'elettricità per il lavoro o per la didattica a distanza, e con essi il fabbisogno energetico complessivo delle famiglie.

Di qui, dunque, la centralità delle politiche energetiche volte, da un lato, a ricercare soluzioni ambientalmente sostenibili e individuare percorsi che favoriscano, nel minor tempo possibile, la transizione verso una economia più verde ed una società a basse emissioni di carbonio e, dall'altro, a contrastare il fenomeno della povertà energetica attraverso l'attivazione di meccanismi capaci di dare risposte concrete alle esigenze dei cittadini in difficoltà.

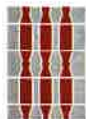
A tal fine, l'Unione europea ha riconosciuto la politica energetica quale sfida del futuro e, in linea con le misure del pacchetto *Next Generation EU* per la ripresa dopo la crisi causata dalla pandemia da Covid-19 e con gli obiettivi di riduzione delle emissioni di cui al *Green Deal* europeo, ha definito la "*Strategia dell'UE per l'integrazione del sistema energetico*", la quale contiene il quadro di riferimento per la transizione dell'Europa all'energia verde e dedica particolare attenzione agli strumenti di contrasto alla povertà energetica.

In particolare, con riguardo all'individuazione di soluzioni ambientalmente sostenibili nel campo dell'energia, l'Unione europea ha approvato nel 2016 il "*Clean energy for all Europeans package*" (CEP), il quale fissa il quadro regolatorio della governance dell'Unione per l'energia e il clima, per il raggiungimento dei nuovi obiettivi europei al 2030 su efficienza energetica e utilizzo di fonti rinnovabili, e per il percorso di decarbonizzazione entro il 2050.

In questo pacchetto rientra la Direttiva UE n. 2001 dell'11 dicembre 2018 (RED II), la cui finalità è quella di incoraggiare un maggiore uso di energia da fonti rinnovabili quale strumento fondamentale per combattere i cambiamenti climatici, proteggere l'ambiente e ridurre la dipendenza energetica, nonché contribuire alla *leadership* tecnologica e industriale dell'Unione europea e alla creazione di posti di lavoro e crescita, anche in aree rurali e particolarmente isolate.

Obiettivo che, secondo l'Europa, può essere raggiunto, tra l'altro, consentendo ai cittadini, imprese, enti del terzo settore, enti locali e altri soggetti di associarsi volontariamente in Comunità energetiche o in Gruppi di autoconsumo collettivo per produrre localmente, tramite fonti rinnovabili, l'energia necessaria al proprio fabbisogno, condividendola e traendone benefici.

La concessione di diritti agli autoconsumatori di energia pulita che agiscono collettivamente si riuniscono in Comunità energetiche rinnovabile permette invece di aumentare l'efficienza energetica delle famiglie e delle imprese e di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e contrasto della povertà energetica mediante la diminuzione dell'utilizzo di energia da fonti fossili e la riduzione le tariffe di fornitura.



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3051 - Fax 075.576.3219
<http://www.consiglio.regione.umbria.it>
e-mail: daniele.carissimi@alumbria.it

Gruppo assembleare
Lega Umbria
Il Consigliere
Daniele Carissimi

In Italia, i contenuti della direttiva EU 2018/2001 in materia di Comunità energetiche sono stati dapprima parzialmente recepiti con il Decreto Legge n. 162 del 30 Dicembre 2019 (cosiddetto "Decreto Milleproroghe"), convertito nella Legge n. 8 del 28 Febbraio 2020, grazie al quale è stata avviata una prima fase sperimentale che ha permesso la costituzione dei soggetti giuridici e l'implementazione di iniziative di autoconsumo energetico collettivo e, infine, compiutamente con il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, al quale si deve il merito di avere superato alcuni ostacoli evidenziati nel corso della prima fase e fatto importanti passi avanti nella direzione dello sviluppo di tali forme di produzione, autoconsumo e condivisione di energia rinnovabile.

Per quanto riguarda, invece, le iniziative legislative regionali, diverse Regioni, come la Puglia, il Piemonte, la Campania, la Calabria e la Liguria hanno provveduto negli ultimi mesi ad approvare specifiche leggi sulla promozione dell'istituzione di Comunità energetiche. Leggi alle quali sono succeduti diversi progetti-pilota e sperimentazioni di successo che hanno visto coinvolti enti locali in sintonia con cittadini e operatori economici del territorio.

Per proseguire dunque nella direzione tracciata dal Legislatore europeo e nazionale e nel cammino intrapreso da altre regioni italiane, con la presente proposta si intende dotare la Regione di una legge finalizzata alla promozione dell'istituzione di Comunità energetiche rinnovabili e di Gruppi di autoconsumo collettivo di energia rinnovabile.

Lo sforzo economico e legislativo legato alla diffusione delle CER e dei Gruppi di autoconsumo collettivo garantirebbe invero numerosi benefici per la filiera energetica nel suo complesso. Uno su tutti, la possibilità di assicurare un contributo importante al raggiungimento degli obiettivi europei e nazionali in materia di efficienza energetica, utilizzo di energie rinnovabili e decarbonizzazione.

Parimenti, l'istituzione di Comunità energetiche offrirebbe un prezioso supporto alla stabilità del sistema energetico regionale, grazie alla presenza dei sistemi di accumulo, permettendo il superamento degli ostacoli connessi alla naturale intermittenza e non programmabilità dell'approvvigionamento delle energie rinnovabili come eolico e fotovoltaico.

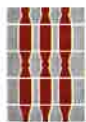
Ancora, l'istituzione e la diffusione di tali enti consentirebbe una maggiore flessibilità dei servizi nonché l'eliminazione dei costi intermedi e finanziari di gestione, consentendo ai cittadini di evitare le speculazioni talvolta registrate nel settore delle energie rinnovabili.

Infine, le Comunità energetiche rinnovabili e i Gruppi di autoconsumo collettivo, contemplando la partecipazione collettiva e diretta dei cittadini, pongono questi ultimi al centro della transizione energetica e offrono loro la garanzia di *governance* democratica nonché il controllo diretto su come la l'energia viene prodotta, distribuita e fornita, rappresentando uno strumento efficace di contrasto alla povertà energetica e rilancio del territorio.

*

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

L'articolo 1 definisce le finalità della legge che consistono nella promozione dell'istituzione delle comunità energetiche rinnovabili e dei Gruppi di Autoconsumo collettivo di energia rinnovabile il tutto il territorio regionale, in attuazione degli obiettivi europei di sostenibilità ambientale, di



Gruppo assembleare
Lega Umbria

Il Consigliere
Daniele Carissimi

produzione e di consumo di energia da fonti rinnovabili, ai sensi della Direttiva 2018/2001/UE, del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 di recepimento della stessa e nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia.

L'articolo ha finalità generali e risulta neutrale dal punto di vista finanziario.

L'articolo 2 definisce le Comunità energetiche rinnovabili (CER) come soggetti giuridici che operano senza fini di lucro con la finalità principale di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di Comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui operano e di contrastare la povertà energetica.

Il comma 4 dello stesso articolo definisce invece i Gruppi di Autoconsumo Collettivo (AUC), quali gruppi composti da almeno due clienti finali che si associano per divenire autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente. Vengono descritte poi le condizioni di operatività degli AUC prevedendo che:

- a) gli autoconsumatori devono trovarsi nello stesso edificio o condominio;
- b) la produzione e l'accumulo di energia elettrica rinnovabile può essere effettuata da ciascun autoconsumatore attraverso la realizzazione di un impianto di produzione a fonti rinnovabili direttamente interconnesso all'utenza del cliente finale; attraverso uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l'autoconsumatore opera; oppure attraverso la realizzazione di impianti comuni agli autoconsumatori.

La norma ha carattere ordinamentale e non genera oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

L'articolo 3 prevede che la Regione sostiene finanziariamente la fase di costituzione delle CER e degli AUC con particolare riguardo alla predisposizione dei progetti e della documentazione correlata.

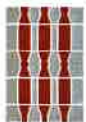
Il comma 2 descrive i criteri generali per la determinazione delle forme di sostegno che devono tenere conto della natura e della condizione economica dei potenziali membri, nonché della potenziale localizzazione degli impianti sul territorio regionale, privilegiando i progetti maggiormente capaci di perseguire finalità di solidarietà sociale e contrasto alla povertà energetica nonché di riqualificazione territoriale.

Il comma 3 prevede inoltre che la Regione promuove e sostiene la realizzazione di iniziative di formazione e informazione sul tema dell'energia rinnovabile, dell'autoconsumo e della condivisione dell'energia e sulle forme di efficientamento energetico.

Con delibera della Giunta regionale, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, vengono individuati i criteri e le modalità per l'attuazione delle forme di sostegno e delle azioni di promozione e informazione descritte dal presente articolo.

La norma genera oneri finanziari a carico del bilancio regionale che in fase di prima attuazione possono essere quantificati in euro 50.000 come illustrato in dettaglio nella Tabella I in coda al testo.

L'articolo 4 prevede l'istituzione del Registro delle Comunità energetiche rinnovabili presso la Direzione regionale competente, con lo scopo di fornire informazioni al Tavolo tecnico di cui all'articolo 5 ai fini dell'operatività del Tavolo. La disciplina di dettaglio relativa all'istituzione e alla



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3051 - Fax 075.576.3219
<http://www.consiglio.regione.umbria.it>
e-mail: daniele.carissimi@alumbria.it

Gruppo assembleare
Lega Umbria
Il Consigliere
Daniele Carissimi

tenuta del Registro è demandata ad un Regolamento regionale, da approvarsi entro 180 giorni dalla entrata in vigore della legge.

La norma ha carattere ordinamentale e non determina oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

L'articolo 5 stabilisce che la Giunta regionale con propria deliberazione istituisce un Tavolo tecnico permanente, composto da alcuni rappresentanti delle Comunità energetiche rinnovabili iscritte al Registro regionale ed individuati secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale nonché da ANCI Umbria e UPI Umbria, da Sviluppumbria e dalle associazioni, dai consorzi e dai centri di ricerca regionali maggiormente rappresentativi che operano nel settore energetico. Compiti del Tavolo sono quelli di acquisire i dati sulla riduzione dei consumi energetici, sulla quota di autoconsumo e sulla quota di utilizzo di energie rinnovabili, sulla composizione e localizzazione delle Comunità energetiche rinnovabili ed anche di individuare le best practices al fine di promuovere la diffusione sul territorio regionale delle Comunità energetiche rinnovabili e dei Gruppi di autoconsumo collettivo di energia rinnovabile.

Il Tavolo tecnico può altresì formulare proposte da sottoporre ad ARERA in merito alla regolazione delle Comunità energetiche rinnovabili e dei Gruppi di autoconsumo collettivo di energia rinnovabile.

Il comma 3 stabilisce inoltre che ai componenti del Tavolo non spetta alcun compenso o gettone di presenza, né rimborsi spese. Pertanto la norma risulta neutrale dal punto di vista finanziario.

L'articolo 6 dispone che gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti sono erogati in conformità dei regolamenti comunitari di esenzione, o in regime *de minimis*, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La norma ha carattere ordinamentale e risulta neutrale dal punto di vista finanziario.

L'articolo 8 è dedicato alla Clausola valutativa e dispone che la Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa, con cadenza biennale, una relazione contenente dati e informazioni ai fini del controllo di attuazione e della valutazione della legge, sulla base dei dati e delle informazioni prodotte dal Tavolo tecnico. Le attività sottostanti all'attuazione del presente articolo rientrano tra quelle ordinarie e sono poste in essere con le risorse, umane e strumentali in essere. Pertanto la disposizione non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

L'articolo 9 contiene la norma finanziaria della presente legge che quantifica gli oneri derivanti dall'entrata in vigore della legge in euro 50.000 per l'anno 2022. Tali oneri sono imputati alla Missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche", Programma 01 "Fonti energetiche", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio regionale di previsione 2022-2024. A tale spesa si fa fronte con pari riduzione dello stanziamento di cui alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva". Per gli anni successivi, gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono quantificati e autorizzati annualmente con la legge di bilancio regionale, ai sensi



Regione Umbria
Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3051 - Fax 075.576.3219
<http://www.consiglio.regione.umbria.it>
e-mail: daniele.carissimi@alumbria.it

Gruppo assembleare
Lega Umbria

Il Consigliere
Daniele Carissimi

dell'articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). Il comma 1 della norma prevede inoltre che al finanziamento della legge possono concorrere risorse europee, statali e regionali in quanto compatibili con le finalità della legge stessa.

TABELLA I - Individuazione e quantificazione degli effetti finanziari

Articolo/comma	Descrizione degli oneri	Finalità Missione Programma	Natura Titolo	Carattere temporale	Importo degli Oneri (Euro)				
					2021	2022	2023	Importo a regime	Importo complessivo
Art. 3, comma 1	Contributi a sostegno della costituzione delle CER e degli AUC	Missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche" Programma 01 "Fonti energetiche"	1	Annuale	40.000	-	-	-	40.000
Art. 3, comma 3	Iniziative di formazione e informazione sulle energie rinnovabili	Missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche" Programma 01 "Fonti energetiche"	1	Annuale	10.000	-	-	-	10.000
Totale					50.000	-	-	-	50.000

TABELLA II - Copertura finanziaria

Modalità di copertura	Importo degli Oneri (Euro)				
	2021	2022	2023	Importo a regime	Importo complessivo
Missione 20: "Fondi e accantonamenti" Programma 01: "Fondi di riserva"	50.000	-	-	-	50.000

Il Consigliere
Daniele Carissimi